CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO BIENNIO 2013/2014 .

REPERTORIO COMUNALE N. _____ DEL _____

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno _____ del mese di _____

Premesso:

- che l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale Cooperativa _____ per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e preparazione/consegna pasti caldi a domicilio, rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territorio di Castelnuovo del Garda, in conformità alla Legge Regionale 23/20006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007 di approvazione dell'"Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali";
- che, con l'affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l'Amministrazione si pone come obiettivo la gestione dei predetti servizi attraverso un'impresa sociale specializzata instaurando un rapporto bilaterale di regolamentazione con forme che prescindono dalle tipizzazioni di evidenza pubblica;
- che la cooperativa è stata individuata mediante procedura di gara;
- che la cooperativa presenta inoltre i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006:
- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della Legge 381/1991 e della Legge Regionale 23/2006 ed è iscritta all'Albo regionale _____ al n._____;
- che l'Amministrazione ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che, come precisato da tale DGRV, la scelta di gestione del servizio mediante convenzione avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione;

Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 5/1996
Vista la L. 328/2000; e DPCM 30/3/2001;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la L.R. n. 23/2006
Vista la D.G.R. n. 4189/2007

Tra il COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

con sede legale in Castelnuovo del Garda, Piazza degli Alpini 4 – P. I.V.A. 00667270235 rappresentato dalla Dott.ssa Ornella RIZZI, nata a Bussolengo (VR) il 05.04.1965, che agisce in questo atto in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, giusto agli atti e che nel proseguo dell'atto verrà indicata come Comune,

e la COOPERATIVA _____

con sede legale in _____, via _____ n. _____ – P. I.V.A. _____, iscritta alla sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali con prot. numero _____ del _____ nella persona del suo legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, abilitata alla sottoscrizione del presente atto, e che nel proseguo dell'atto verrà indicata come Coooperativa Affidataria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare e di preparazione-consegna pasti caldi a domicilio, verso pagamento dei corrispettivi concordati con la stessa e determinato dall'articolo 6 della presente convenzione.

ART. 2 - SERVIZI SVOLTI

Il Comune affida alla Cooperativa la realizzazione dei servizi di cui al precedente articolo secondo quanto previsto dal **capitolato speciale di servizio**, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. Tenuto conto in ogni caso delle effettive e reali esigenze del Comune, il numero dei servizi e le ore sono determinate esclusivamente dal Comune che si riserva la facoltà insindacabile di variare in aumento o in diminuzione i servizi e le ore tenendo conto dei seguenti limiti e principi:

a) in aumento, deve essere garantita in modo assoluto la preventiva copertura di spesa;

b) resta inteso che qualora venga meno la necessità da parte del Comune di uno o più servizi, i medesimi possono essere sospesi o interrotti dal Comune stesso e conseguentemente il corrispettivo, è da intendersi riferito esclusivamente all'effettiva prestazione svolta e non spetteranno alla Cooperativa indennizzi o risarcimenti di sorta .

Qualora durante la gestione dei servizi, a suo insindacabile giudizio, il Comune dovesse verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare inerenti ai servizi oggetto della presente convenzione, potrà affidare le stesse, con atto formale, alla Cooperativa.

Il Comune quale responsabile dei servizi mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento e determina le modalità tecniche ed organizzative per il funzionamento del servizio stesso.

ART. 3 - FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare si propone quale valido strumento di supporto ed integrazione delle risorse sanitarie, familiari, parentali ed alla rete sociale.

In particolare il servizio viene svolto prevalentemente presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizioni di disagio, al fine di soddisfare i bisogni fondamentali di sicurezza sociale, garantendo il livello minimo di assistenza nel proprio ambiente attraverso interventi idonei che promuovano la socializzazione migliorando la qualità della vita delle persone e contrastando la pratica del ricovero.

ART. 4 - DURATA

I servizi di cui alla presente convenzione avranno una durata di anni 2 (due), decorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2014, fatto salvo il diritto di recesso, risoluzione o cessazione anticipata.

La convenzione potrà essere prorogata a richiesta del Comune per il tempo necessario per addivenire a nuova aggiudicazione dei servizi. Verificandosi tale necessità, la Cooperativa avrà l'obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute fino a quando il Comune non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

ART. 5 - RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa nomina quale responsabile tecnico dell'attività oggetto della presente convenzione il sig. _____, il quale è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni previste.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo orario per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare è pari ad € _____ (_____) oltre IVA di legge se dovuta (operatore socio sanitario - contratto CCNL Cooperative Sociali) e rappresenta il corrispettivo che il Comune verserà alla cooperativa affidataria per ogni ora di servizio prestata e si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. Tale importo è comprensivo dei materiali di consumo necessari per il regolare espletamento del servizio.

Il corrispettivo per la preparazione e la consegna del pasto è pari ad €_____ (_____) oltre IVA di legge se dovuta e rappresenta il corrispettivo che il Comune verserà alla cooperativa affidataria per ogni pasto fornito e si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. Tale importo è comprensivo dei materiali di consumo necessari per il regolare espletamento del servizio.

Il corrispettivo complessivo presunto per l'esecuzione dei servizi nel periodo previsto è pari ad €_____ (_____) oltre IVA di legge se dovuta.

Il Comune provvederà al pagamento dei compensi direttamente alla Cooperativa sulla base di regolari contabilità mensili.

I pagamenti verranno eseguiti sulla base degli interventi orari effettivamente eseguiti, dietro presentazione di fattura emessa a norma di legge, e successiva liquidazione da parte del responsabile del procedimento, che dovrà verificare l'esatta e regolare esecuzione dei lavori realizzati. I pagamenti verranno effettuati entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento delle fatture, una volta accertata la loro regolarità. Eventuali irregolarità nelle fatture o nelle liquidazioni richieste devono essere formalmente comunicate alla Cooperativa entro giorni 30 (trenta) dalla loro presentazione; i termini di pagamento sono conseguentemente interrotti fino della documentazione di spesa.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 la Cooperativa dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. L'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Tutti i pagamenti inerenti il presente contratto compresi tutti i rapporti negoziali accessori avverranno secondo quando disposto dalla Lgge 136/2010 e conterranno il seguente codice CIG_____ **.**

Le parti danno atto altresì che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del contratto.

I corrispettivi di entrambi i servizi s'intendono validi ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto e sono sottoposti a revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto i prezzo verranno rivisti annualmente, con decorrenza dal secondo anno di servizio, sulla base delle variazioni percentuali stabilite dall'indice medio ISTAT con riferimento all'anno precedente.

ART. 7 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni richieste sono indicativamente le seguenti:

A) Cura della persona:

B) Cura della casa

C) Accompagnamento e socializzazione

D) Assistenza speciale per evitare ospedalizzazione

E) Preparazione e distribuzione pasti caldi da consumare a domicilio
Il numero di operatori, la quantità e le modalità della loro presenza sono concordate con l'assistente sociale dell'Azienda Ulss 22 in servizio presso il Comune.
La Cooperativa si impegna a rendersi disponibile ad effettuare eventuali ore aggiuntive o a mettere a disposizione ulteriori operatori in caso vi siano nuove situazioni da seguire o si renda necessario aumentare il numero delle ore svolte di cui alla presente convenzione.
In caso contrario, ovvero se dovessero diminuire i casi da seguire o il numero delle ore necessarie per lo svolgimento dei sevizi, la Cooperativa effettuerà solamente le ore ed i servizi effettivamente ed esplicitamente richiesti dall'Amministrazione comunale, con conseguente riduzione proporzionale del compenso.
L'Amministrazione comunale, attraverso i suoi organi tecnici, provvede alla programmazione del Servizio di Assistenza Domiciliare e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio erogato, elaborandone il Piano di Assistenza Individuale.
L'attivazione e la cessazione dei vari servizi sono di competenza del Servizio Sociale del Comune. Il calcolo del monte ore del servizio comprenderà le ore di attività diretta con l'utenza e le ore necessarie per gli incontri con il servizio sociale (programmazione, coordinamento e verifica).
Al fine di garantire l'ottimizzazione e la massima efficacia dei servizi erogati, tra la Cooperativa ed il Comune dovranno essere effettuati incontri periodici allo scopo di monitorare il servizio.
La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto dal presente atto e secondo le leggi ed i regolamenti in materia di Servizi Pubblici, le direttive dei Servizi Sociali comunali, nonché secondo le norme del Codice Civile; non potrà, senza il permesso dell'Amministrazione comunale apportare qualsiasi tipo di innovazione. Ogni eventuale modificazione pertanto dovrà essere concordata con il Comune di Castelnuovo del Garda.
La Cooperativa si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art. 2 con un'idonea organizzazione aziendale, ed in particolare il personale adibito deve essere in possesso dei requisiti professionali nazionali e regionali in merito al servizio ed alle mansioni da svolgere.
La Cooperativa è tenuta a presentare mensilmente, unitamente alla fattura riportante il numero delle ore svolte e dei pasti forniti, le schede-utenti vistate dagli stessi utilizzatori del servizio.

ART. 8 - TRASPORTO
La Cooperativa si impegna ad effettuare gli interventi mediante l'utilizzo di automezzi messi a disposizione dal Comune ovvero di automezzi propri; in tale seconda evenienza il Comune si impegna a rimborsare i costi di trasporto in ragione di 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro percorso e documentato dalla sede municipale e rientro.
La Cooperativa si impegna altresì, a richiesta dei Servizi Sociali, e compatibilmente con la propria organizzazione, a provvedere, in casi particolari segnalati dal Comune, al trasporto degli utenti per raggiungere le strutture sociali e/o aggregative, con propri automezzi o di proprietà dei singoli operatori, sempre con rimborso di 1/5 (un quinto) del costo del carburante per chilometro percorso, salvo la disponibilità di automezzi comunali attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina.
La Cooperativa dichiara di essere in possesso degli strumenti necessari per garantire il normale espletamento dei servizi oggetto del presente appalto. Nel caso gli operatori utilizzino il proprio automezzo la Cooperativa è obbligata a stipulare una assicurazione KASKO per i propri operatori. La Cooperativa dovrà pertanto prima dell'inizio dello svolgimento del servizio comunicare se lo stesso sarà svolto con automezzi messi a disposizione dalla Cooperativa stessa o con automezzi di proprietà degli operatori. In quest'ultimo caso la Cooperativa dovrà produrre al Comune di Castelnuovo del Garda le assicurazioni KASKO di cui sopra. Qualora il trasporto preveda l'impiego di operatori volontari e tirocinanti, la Cooperativa affidataria e i propri dipendenti saranno tenuti a trasportare detti operatori senza esclusione alcuna.

ART. 9 - REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI - VERIFICA DA PARTE DEL COMUNE

Gli operatori dovranno essere in possesso della necessaria qualifica di "operatore socio-sanitario" secondo gli indirizzi della Regione Veneto. Il personale dovrà essere dotato di patente di guida categoria "B".

Entro 15 giorni dalla richiesta del Servizio Sociale del Comune dell'attivazione dell'intervento (individuale o di gruppo), la Cooperativa dovrà trasmettere il nominativo, le qualifica ed il curriculum di ciascun operatore che intende utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro il termine di giorni 5 da ciascuna variazione.

Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti descritti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. Trascorso detto periodo senza che il Comune si sia espresso, la Cooperativa potrà utilizzare gli operatori indicati.

La Cooperativa assicurerà la sostanziale continuità del servizio da parte degli educatori, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per il Comune**.** In tal caso, la comunicazione al Comune, dovrà essere effettuata subito dopo la sostituzione dell'operatore e l'Amministrazione Comunale potrà disporre anche l'immediata non utilizzazione ulteriore dell'operatore**.**

ART. 10 – SOSTITUZIONE DELL'OPERATORE

La sostituzione dell'operatore dovrà essere concordata con il Servizio Sociale comunale, assicurando il passaggio delle informazioni tra l'operatore titolare ed il sostituto.

Il Comune, in qualsiasi momento, potrà esigere, previo esame della situazione e delle controdeduzioni, la sostituzione dell'operatore che a suo insindacabile giudizio ritenesse non idoneo a continuare a svolgere i servizi affidati.

La Cooperativa dovrà provvedere alla sostituzione dell'operatore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente articolo.

ART. 11 - FORMAZIONE

In relazione alla formazione degli operatori, la Cooperativa dovrà attivare a proprie spese obbligatoriamente annualmente almeno un corso di formazione, direttamente oppure potrà aderire ad iniziative esterne di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel Servizio oggetto della presente convenzione. Il corso sarà pagato dalla cooperativa e le ore di presenza degli operatori saranno anch'esse a carico della cooperativa per un minimo di 6 ore annuali per ciascun operatore. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti i servizi oggetto della presente convenzione ed essere concordate con il Servizio Sociale del Comune.

Il Comune potrà, a sua volta, organizzare attività di formazione ed aggiornamento professionale.

ART. 12 - SOSPENSIONE

La Cooperativa affidataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere i servizi di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) l'appaltatore non possa espletare uno o tutti i servizi, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

In caso di sciopero del personale dipendente della cooperativa, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge n. 146 del 12/06/90 e successive modificazioni, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

Nei casi di sospensione od interruzione di uno o di tutti i servizi al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Cooperativa é tenuta al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Cooperativa affidataria.

ART. 13 - POSIZIONE - RAPPORTO DELL'OPERATORE RISPETTO ALLA COOPERATIVA

Il Comune non ha alcun obbligo nei confronti degli operatori anche volontari impiegati dalla Cooperativa e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dei servizi dovessero subire o procurare ad altri.

La Cooperativa è obbligata ad applicare a tutte le persone che utilizzerà per il servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali, nonchè ad adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa del territorio afferente la presente convenzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi, si procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando l'ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti non sono stati regolarmente adempiuti.

E' fatto obbligo alla Cooperativa e spetta esclusivamente ad essa, senza alcun onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, contrattuali e di sicurezza e prevenzione degli infortuni disposte a favore di detto personale e dei sostituti, sia esso dipendente o socio, secondo i livelli previsti dal vigente CCNL del Settore per la qualifica prevista. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto verrà risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Cooperativa e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Al Comune resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

ART. 14 - SICUREZZA

La Cooperativa si impegna a svolgere il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, adottando ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'affidatario assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Tutti gli operatori dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

La Cooperativa affidataria deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

La Cooperativa affidataria deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

La Cooperativa affidataria deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico e pratica di tutto il personale.

ART. 15 - VOLONTARIATO

Potranno essere impiegati volontari di associazioni, volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale e tirocinanti, questi ultimi frequentanti corsi regionali o universitari.

Tale personale aggiuntivo, messo a disposizione dalla Cooperativa o dal Comune, non potrà essere considerato nel numero degli educatori/animatori, né potrà sostituirli, anche solo temporaneamente, o limitatamente a determinate attività.

L'utilizzo di volontari e tirocinanti messi a disposizione della Cooperativa affidataria dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune il quale non ha alcun obbligo nei confronti degli stessi.

ART. 16 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO
In caso di mancata, inesatta o carente realizzazione dell'attività convenzionata, il Comune interviene a garanzia del risultato ed in virtù del contratto sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzo del servizio in questione, con oneri e spese a carico della Cooperativa e fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 17 - VERIFICHE
Il Comune effettua alla presenza della Cooperativa controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

1. la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dalla presente convenzione e dalle indicazioni del Comune stesso;
2. il rispetto degli standards operativi e di qualità, derivanti dai principi di serietà, professionalità e diligenza, oltre a quelli concordati con il Comune;
3. il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato.

Le verifiche sull'andamento del servizio saranno assicurate da incontri concordati tra il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, il responsabile tecnico della Cooperativa affidataria e l'assistente sociale e da relazioni annuali presentate dalla Cooperativa.

ART. 18 - CONTROLLI E RILIEVI E PENALITA'
La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dei servizi con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
A tale scopo la Cooperativa è tenuta a fornire al personale comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
In ogni caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti in esecuzione alla presente convenzione, la Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare entro un termine stabilito all'infrazione contestatale, dovrà corrispondere al Comune una penale comprese tra un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 1.200,00. Il verificarsi di eventuali manchevolezze o inadempimenti nello svolgimento dei servizi, imputabili all'affidatario, saranno contestate dall'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera Raccomandata A.R. per iscritto, entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto. Entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della contestazione, l'affidatario potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni addotte dall'affidatario, il Comune provvederà, entro giorni 30 dal ricevimento delle controdeduzioni, ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui sopra.
E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento del danno ulteriore eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.
E' inoltre fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 19.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
I servizi oggetto della presente convenzione non possono essere ceduti a terzi senza l'espressa autorizzazione del Comune.
Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 20 - RISOLUZIONE
L'Amministrazione comunale può risolvere il contratto, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'affidatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui lo stesso:

- non inizi l'esercizio dei servizi nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- impieghi personale non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e di esperienza dichiarati in sede di gara;

- si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità di ordine amministrativo, anche con riferimento agli adempimenti in materia di osservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai relativi integrativi locali, o di gestione del servizio;
- grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
- scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità governativa;
- cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- cessazione dell'attività oggetto di contratto per impossibilità sopravvenuta.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la cooperativa sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale può affidare l'appalto alla cooperativa che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali alla Cooperativa affidataria.
Senza che per questo l'affidatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà dell'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, di non addivenire alla sottoscrizione del contratto o di procedere alla revoca dell'affidamento della concessione nei sottoelencati casi:

- vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione dei servizi;
- sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dei servizi;
- ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarli con sicurezza di continuità.

ART. 21 - CAUZIONE

La Cooperativa, al momento della stipula del presente contratto ha prestato, a garanzia delle obbligazioni indicate in convenzione, una cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n._____ nella misura del 10% (dieci) del valore globale del contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 22 - ASSICURAZIONI

La Cooperativa ha stipulato, con onere a proprio carico, idonee polizze assicurative:

- per i rischi di responsabilità civile, _____;
- a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose in conseguenza del contratto di appalto, inclusi gli eventuali atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi, _____;

Le polizze di cui sopra si intendono in favore degli operatori del servizio, dei volontari, dei volontari di servizio civile nazionale e dei tirocinanti impegnati, in relazione alle attività oggetto dell'appalto.
La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati subiscono nello svolgimento dell'attività effettuate per conto del contraente che può aver luogo anche presso le abitazioni degli utenti ed eventuali altri luoghi, preventivamente segnalati.
E' fatto obbligo alla Cooperativa di produrre al Comune di Castelnuovo del Garda prima dell'inizio dello svolgimento del servizio copia delle polizze assicurative di cui sopra**.**
La Cooperativa si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.
La presenza del personale del Comune di Castelnuovo del Garda ed in particolare del servizio sociale, i controlli e le verifiche da esso eseguite non sollevano la Cooperativa dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita delle prestazioni ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali né agli obblighi e responsabilità incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART. 23 - TUTELA PRIVACY

I servizi previsti dalla presente convenzione, ancorché gestiti dalla Cooperativa per conto del Comune sono servizi pubblici comunali.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità del servizio svolto per conto del Comune da parte della Cooperativa.

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti pubblici.
2. Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuto affidamento, ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:
    a) Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Cooperativa concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena esclusione dalla gara medesima.
    b) Per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Cooperativa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
    a) Al personale dipendente dell'amministrazione comunale, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio.
    b) Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
6. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003.
7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) con sede legale in Piazza degli Alpini 4.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sono rimesse al Foro di Verona. Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono a domicilio il Comune di Castelnuovo del Garda.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia la cooperativa non potrà sospendere i servizi oggetto della convenzione.

ART. 25 - SPESE

Tutte le spese, diritti e imposte inerenti o conseguenti la stipula della presente convenzione, sono posti a carico della cooperativa.

ART. 26 - DECORRENZA

La presente convenzione, mentre è immediatamente vincolante nei confronti della Cooperativa affidataria, impegna l'Amministrazione comunale solo con la stipula della medesima e previa esecutività della determinazione di approvazione.

Copia della presente convenzione sarà inviata a cura dell'Ente alla struttura regionale competente

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

_____

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

D.ssa Ornella Rizzi

_____